

COMUNE DI ANCONA

CONVENZIONE PER SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA E ACCOGLIENZA RESIDENZIALE RIVOLTI A MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MINORI CON MADRI.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n°1, Partita IVA e Codice Fiscale 00351040423, rappresentato da Roncarelli dott.ssa Stella, nata ail, domiciliata per ragioni d'ufficio in Ancona, piazza XXIV Maggio n.1, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi conferitale con decreti sindacali n. 92 del 1 luglio 2014, n. 113 del 29 agosto 2014, n. 149 del 16 dicembre 2014, n.12 del 7 aprile 2015, n. 17 del 9 giugno 2015 n. 9 del 27 aprile 2016 e n. 34 del 3 ottobre 2017, nell'ambito delle competenze previste nel vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi e successivi atti, in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell'art.28 del vigente Statuto Comunale, dell'art.11 del vigente Regolamento comunale dei Contratti, In seguito denominato "Comune";

E

....., con sede legale via , codice fiscale e partita I.V.A. e numero Rea di iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di rappresentata da nato in il , residente a in via , nella sua qualifica di giusti i poteri conferitigli dallo statuto; in seguito denominata "cooperativa";

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. 287 del 10 maggio 2016, sono state approvate le linee guida preordinate all'inserimento dei minori, minori stranieri non accompagnati e minori con madri, nelle strutture di cui all'art. 4 della legge regionale n. 20 del 2002 e sono state individuate le modalità per la costituzione di un elenco, di natura aperta, da aggiornare ogni due anni, di comunità e/o operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori, minori stranieri non accompagnati e minori con madri;

- che con atto dirigenziale del 7 luglio 2016 n. 1396, sono stati approvati l'avviso pubblico, l'istanza per la manifestazione di interesse, la relativa modulistica e lo schema di scrittura privata;

- che, in seguito alla pubblicazione dell'avviso con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2016 n. 2795, sono stati approvati due elenchi di comunità e/o operatori qualificati rispettivamente per: servizi di pronta accoglienza (all. A) e servizi di accoglienza residenziale (all. B), entrambi rivolti a minori/msna/minori con madri, con indicazione delle rispettive rette applicate;

- che la Cooperativa si è dichiarata disponibile ad espletare i servizi in oggetto presso le seguenti strutture:

- che le strutture sopra elencate sono regolarmente autorizzate al funzionamento ai sensi della L.R. 20/2002 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);

- che la Cooperativa è iscritta

- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Richiamo della premessa e della documentazione di gara

La premessa e i provvedimenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

ART.2 – Finalità ed oggetto del servizio

La presente scrittura privata ha per oggetto i servizi di pronta accoglienza e di accoglienza residenziale rivolti a minori, minori stranieri non accompagnati e minori con madri, nelle seguenti strutture autorizzate all'esercizio ai sensi della L.R. 20/2002:

La finalità dell'inserimento residenziale è quella di garantire al minore un ambiente idoneo alla sua crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse .

L'accoglienza in ambiente comunitario, ha la duplice valenza di offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la capacità genitoriale per consentire il rientro nel suo ambiente originario .

Nel caso in cui tali obiettivi non potessero essere raggiunti, l'inserimento in comunità ha la finalità di consentire al minore l'opportunità di rielaborare la propria esperienza personale e familiare in funzione di una possibile accoglienza in un'altra realtà familiare alternativa a quella originaria o di accompagnarlo verso forme di autonomia personale e socio-economica .

ART.3 – Destinatari delle prestazioni

Il Comune di Ancona si avvale del servizio residenziale per le prestazioni educative e socio-assistenziali in favore di minori o madri con bambini che

si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico, relazionale.

Il servizio residenziale è rivolto altresì ai minori stranieri non accompagnati appartenenti a qualsiasi nazionalità ed etnia, che siano rinvenuti in stato di abbandono e privi di figure adulte di riferimento nel territorio cittadino .

Il progetto di inserimento comunitario può prevedere brevi estensioni oltre i 18 anni di età, quando sia necessario consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale, previa autorizzazione da parte della Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi con apposito atto.

Nel caso inverso in cui, non sussista alcuna autorizzazione da parte della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, il giorno del compimento del 18 anno di età, cessa ogni competenza ed accollo di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale .

Il Comune di Ancona, ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali, i minori segnalati dal Servizio Sociale competente, dall'Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell'Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta .

ART.4 – Modalità di ammissione al servizio in pronta accoglienza

Le ammissioni avranno tutte carattere di urgenza.

La struttura garantisce la continuità del servizio nell'arco delle 24 ore e l'ente gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune di Ancona, alle Autorità competenti e alle forze dell'Ordine .

Su apposita richiesta da parte della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, nel caso di minori rinvenuti in stato di abbandono

e/o nel caso in cui l'inserimento in comunità riveste carattere di urgenza,

l'ente gestore dovrà provvedere con i propri mezzi a raggiungere il luogo dove è necessario effettuare l'intervento. L'ingresso è formalizzato su disposizione dell'Autorità competente ovvero attraverso i verbali delle Forze dell'Ordine, che provvedono alla collocazione del minore, nei quali sono indicati i dati anagrafici reali o presunti, il motivo e le circostanze che hanno determinato l'affidamento alla comunità.

La comunità e/o gli operatori qualificati fornitori di servizi in oggetto, a tutela del minore, garantiscono nell'immediato:

- una presa in carico educativa ;

- una funzione di mediazione se necessario ;

- l'igiene personale, il cambio degli abiti ed adeguato sostentamento .

Qualora l'ingresso sia formalizzato attraverso i verbali delle Forze dell'Ordine, la comunità dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuto inserimento del minore alla Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi del Comune, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, alla Questura Ufficio minori e Ufficio stranieri nel caso di minori stranieri non accompagnati.

Se trattasi di minore straniero non accompagnato, il giorno successivo all'arrivo presso la Comunità, il medesimo deve essere sottoposto a visita presso il servizio della medicina del viaggiatore per una verifica delle condizioni generali e per valutare l'idoneità alla vita comunitaria.

Il Servizio Sociale del Comune, che ha la responsabilità della presa in carico del minore, garantisce la piena collaborazione con l'equipe professionale della comunità per la formulazione del progetto socio-educativo

personalizzato e per il superamento della situazione di emergenza e la predisposizione dell'intervento definitivo

ART.5 – Permanenza dei minori nelle strutture di pronta accoglienza

La permanenza dei minori in regime di pronta accoglienza ai sensi del Regolamento Regionale del 8 marzo 2004 n.1 è prevista per un periodo non superiore a 60 giorni.

ART.6 - Modalità di ammissione al servizio in struttura residenziale

La Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi (nella persona dell'Assistente Sociale che ha la presa in carico del caso) elabora un progetto-socio educativo, che individua la necessità di un collocamento extra familiare del minore e delinea gli interventi di recupero sul nucleo familiare d'origine. Il progetto-socio educativo inoltre, esprime la scelta in merito alla tipologia di struttura idonea per soddisfare i bisogni del minore, fra quelle previste dalla classificazione di cui alla legge regionale n.20 del 2002, allineandosi con le eventuali prescrizioni dettate dal decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

ART.7 – Dimissioni e Fughe

Le dimissioni del minore, devono essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale competente.

In caso di fuga del minore la struttura dovrà provvedere all'immediata comunicazione via fax al 113 fornendo una dettagliata descrizione del minore e delle circostanze della fuga, finalizzata alla sua immediata ricerca.

La struttura dovrà inoltre inviare comunicazioni di fuga:

- alla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Ancona;

- al Comando della Polizia Municipale;

- alla Questura di Ancona ufficio minori e sala operativa.

La struttura dovrà successivamente provvedere a sporgere denuncia di scomparsa di minore alle forze dell'ordine.

ART. 8 – prestazioni garantite all'utente

La Cooperativa si impegna ad assicurare le seguenti prestazioni e relativo accollo di spesa, salvo diverso accordo previsto dal progetto educativo individualizzato :

- presenza diurna e notturna del personale educativo, ai sensi della Legge Regionale n. 20 /2002 e relativo regolamento attuativo;

- mantenimento (pocket money), vitto e alloggio, igiene e cura della persona, vestiario,

- cura e pulizia degli ambienti:

- vigilanza igienico sanitaria, iscrizione al servizio sanitario nazionale, accompagnamento per l'effettuazione delle visite mediche, l'acquisto dei farmaci e il pagamento dei tickets qualora non sia possibile l'esonero;

- educazione ed istruzione. attivazione di tirocini di formazione ed eventuale inserimento lavorativo, organizzazione del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione in rapporto con il territorio;

- attivazione di procedure amministrative per la regolarizzazione della posizione del minore straniero non accompagnato (richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta di protezione internazionale richiesta al Giudice Tutelare di nomina del tutore).

La Cooperativa si impegna, inoltre, a comunicare al Servizio socio-educativo incaricato del caso, ogni informazione utile e opportuna relativa al

caso, nonché a redigere e trasmettere con regolarità relazione scritta di aggiornamento.

Art. 9 - Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio .

La Cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore .

La Cooperativa si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati , secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici , assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti , sono a carico della Cooperativa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di indennizzo da parte della medesima .

Si impegna a non prendere iniziative sul minore se non preventivamente concordate con i Servizi Sociali titolari del caso.

ART. 10 – Prestazioni a carico del Comune

Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori , garantisce :

- la valutazione e presa in carico della situazione di disagio in collaborazione con il SSN , la valutazione di rischio o di pregiudizio per il

minore , attraverso l'intervento del Servizio socio-educativo;

- l'adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori ;

- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore ;

- la valutazione, progettazione ed attuazione, in collaborazione con il Servizio Sanitario, degli interventi a sostegno della famiglia di origine al fine di recuperare o integrare le funzioni genitoriali carenti o compromesse per consentire il rientro del minore nel suo ambiente.

Saranno a carico del Comune:

- le spese relative alla mediazione linguistico culturale per agevolare la comunicazione con il minore e facilitare la raccolta di informazioni relative alla sua storia personale e familiare e per la valutazione dei suoi obiettivi.

- le spese relative alla prova del DNA per verificare il rapporto di parentela con presunti genitori o parenti entro il quarto grado .

ART. 11 - Effettuazione del servizio in caso di sciopero

La Cooperativa è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto , rientrano fra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 s.m.i. , in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche.

ART. 12 - Verifica del servizio

Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture per minori, il Comune ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni

previste nel presente contratto; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio .

ART. 13 - Dimissioni

La dimissione del minore avviene quando l'Assistente Sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il responsabile della struttura e con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento degli obiettivi del Progetto socio-educativo ed anche su indicazione della Magistratura. Qualora sopraggiungano condizioni , segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il progetto, il minore o la madre con il bambino , potranno essere dimessi in accordo con il Servizio socio-educativo, previo reperimento di una idonea soluzione alternativa da parte del servizio inviante .

Il responsabile della struttura è tenuto a comunicare alla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, l'avvenuta dimissione del minore entro il termine massimo di 24 ore dalla cessazione dell'inserimento . La stessa comunicazione deve essere inoltrata immediatamente in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura; in caso di allontanamento arbitrario del minore, la struttura è tenuta a notificarlo contestualmente al servizio competente e alle forze dell'ordine.

ART. 14 - Conservazione del posto

L'ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi :

- necessità di cure presso gli ospedali;
- soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni al mese) ;
- rientro in famiglia per periodi brevi , vacanze o festività (max 15 giorni al

mese) ;

- fuga (soltanto per le prime 24 ore per i minori stranieri non accompagnati e max 5 giorni per i minori residenti)

Per le assenze sopra descritte, debitamente documentate dall'Assistente Sociale responsabile del caso, la struttura residenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 50 % della retta intera .

ART. 15 – Responsabili

La Cooperativa indica quale Responsabile il Sig.

Il Comune indica nel Responsabile della UO Tutela 0/18 anni , il referente operativo.

ART. 16 – Documentazione

La Cooperativa mette a disposizione la Carta dei servizi, il “Progetto generale di comunità” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad essa non materialmente allegati e che si conservano agli atti della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi nei quali sono specificati:

- gli obiettivi e i riferimenti educativi generali:

- le prestazioni offerte, l'organigramma, il numero degli operatori e la relativa formazione, i processi principali del servizio e l'organizzazione quotidiana:

- le modalità di apertura al territorio ed in particolare l'utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero:

- le strategie di formazione permanente per gli operatori e la modalità di

lavoro dell'équipe.

La Cooperativa si impegna a predisporre un sistema di documentazione relativa ai dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni, e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti), il percorso personale di ogni soggetto ospitato e documentazione relativa (cartella personale), registrazioni relativa alla fase di osservazione degli ospiti, progetto educativo individualizzato e suoi aggiornamenti.

ART.17 – Corrispettivo per la gestione del servizio

Il corrispettivo è determinato dall'importo della retta giornaliera esclusa I.V.A. dovuta alla Cooperativa fornitrice del servizio nella misura offerta come da documentazione presentata e conservata presso la Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi.

Tale retta, che è fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dalla Cooperativa per la gestione delle attività di cui al presente contratto come indicato all'art. 2.

Le rette giornaliere vengono di seguito indicate:

ART. 18 –Fatturazioni e pagamento

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013 .

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Ancona - Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere: il codice identificativo gara (CIG), gli impegni di

h

spesa, e il codice unico ufficio (C.U.)

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla Cooperativa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termini stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Il pagamento rimane subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Cooperativa.

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. 207/2010.

Art. 19 – Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune, ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 – Obblighi della Cooperativa in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 – Risoluzione

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per la Cooperativa nel caso di:

a) cessione del contratto:

b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;

c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;

d) apertura di una procedura concorsuale a carico della Cooperativa;

e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività della Cooperativa;

f) abbandono o interruzione non motivata del servizio;

g) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile del Comune la Cooperativa non sia di sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della Cooperativa dei propri impegni contrattuali.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla Cooperativa a mezzo raccomandata A.R.

In caso di risoluzione del contratto, non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Cooperativa, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite e la Cooperativa è tenuta a garantire la continuità delle prestazioni oggetto del presente contratto sino all'individuazione da parte del Comune di un nuovo affidatario.

Art. 22 - Subappalto

Si dà atto che il subappalto non è ammesso.

Art. 23 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità .

Art. 24 - Copertura assicurativa

La Cooperativa è tenuta a garantire a favore degli ospiti apposita copertura

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della comunità. La struttura provvederà a dare comunicazione scritta alla Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi – U.O. Tutela 0/18 anni .

ART. 25 – Durata

La Cooperativa dovrà garantire i servizi in oggetto dalla data del 01/01/2018 fino al 31/12/2018 .

Art. 26 – Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione del servizio è pari a zero in quanto l'appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte della Cooperativa, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art. 27 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Ancona .

Art. 28 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici.

La Cooperativa prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione

trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 29 - Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile senza obbligo di previa costituzione in mora , previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec alla cooperativa nei seguenti casi :

a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 30 – Recesso dell'Amministrazione Comunale

Si conviene che il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio , con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi alla Cooperativa mediante posta elettronica certificata. In tal caso, la Cooperativa, avrà diritto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. La Cooperativa non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo , compensi

aggiuntivi o risarcimento danni .

Art. 31 – Assenza di cause di interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni la Cooperativa , con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della Cooperativa medesima.

Art. 32 – Dichiarazione assenza di conflitto di interesse e/o di cause di astensione e/o di condizioni ostative alla firma del contratto.

La Dott.ssa Stella Roncarelli, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, dà atto, rendendo al riguardo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i, (Allegato "A") che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all'art. 6 del d.p.r. 62/2013, all'art. 6 del codice di comportamento del Comune e art. 42 del d.lgs 50/2016;

- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e all'art. 7 del codice di comportamento del Comune;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n. 62/2013 e all'art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del Comune, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostantive previste dall'articolo 35 bis del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni.

Art. 33 – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

Il legale rappresentante della Cooperativa, dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Art. 34– Riservatezza

La Cooperativa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni , ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto .

Art. 35 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della cooperativa.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis della Tabella all. B D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 dandosi atto che le cooperative sociali iscritte negli appositi registri nazionali e regionali sono ONLUS di diritto e sono esonerate dalla comunicazione di cui all'art.11 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

h

Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. e che il presente contratto è soggetto alla registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, (firmato digitalmente)

Ancona, Stella Roncarelli (firmato digitalmente)